

# **REGOLAMENTO (CE) n. 3381/94 del CONSIGLIO, del 19 dicembre 1994**

(G.U. L 367 del 31.12.1994, pagg. 1-7)

*Istituzione di un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.*

## **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,**

*visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,*

*vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,*

*visto il parere del Parlamento europeo<sup>2</sup>,*

*considerando che, nella realizzazione del mercato interno, la libera circolazione delle merci, ivi compresa quella dei beni a duplice uso, deve essere assicurata in conformità alle pertinenti disposizioni del trattato; che gli scambi intracomunitari di taluni beni a duplice uso sono attualmente assoggettati a controlli da parte degli Stati membri; che una condizione per l'abolizione di detti controlli è costituita dall'applicazione ad opera degli Stati membri di controlli il più efficaci possibile all'esportazione dei suddetti beni, sulla base di norme comuni, nel quadro di un regime comunitario; che l'abolizione di tali controlli migliorerà la competitività internazionale dell'industria europea;*

*considerando che scopo del presente regolamento è altresì quello di sottoporre a controlli efficaci i beni a duplice uso quando sono esportati dalla Comunità;*

*considerando che è necessario un efficace sistema di controllo all'esportazione dei beni a duplice uso su una base comune anche per rispettare gli impegni internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea, segnatamente in materia di non proliferazione;*

*considerando che degli elenchi comuni di beni a duplice uso, di destinazioni e di linee direttrici sono essenziali per un sistema di controllo efficace; che le decisioni riguardanti il contenuto di detti elenchi hanno natura strategica e sono quindi di competenza degli Stati membri; che tali decisioni sono oggetto di un'azione comune in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea;*

*considerando che i ministri degli Affari esteri della Comunità hanno adottato il 20 novembre 1984 la dichiarazione di politica comune, successivamente adottata dalla Spagna e dal Portogallo, riguardante in particolare le modalità relative ai trasferimenti intracomunitari di plutonio separato e di uranio arricchito al di là del 20 %, nonché gli impianti, le componenti principali di fondamentale importanza e la tecnologia per il trattamento, l'arricchimento e la produzione di acqua pesante;*

*considerando che la suddetta azione comune e il presente regolamento costituiscono un sistema integrato;*

*considerando che tale sistema costituisce un primo passo verso la creazione di un sistema comune di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, completo e coerente in tutti i suoi elementi; che è particolarmente auspicabile che le procedure di autorizzazione applicate dagli Stati membri siano armonizzate progressivamente e rapidamente;*

---

<sup>1</sup> GU n. C 253 del 30. 9. 1992, pag. 13.

<sup>2</sup> GU n. C 268 del 4. 10. 1993, pag. 26.

*considerando che la Comunità ha adottato un insieme di norme doganali che costituiscono il codice doganale comunitario<sup>3</sup> e le relative disposizioni d'applicazione<sup>4</sup>, i quali stabiliscono, tra l'altro, le disposizioni relative all'esportazione e riesportazione di beni; che il presente regolamento non pone alcuna restrizione ai poteri attribuiti dal codice e dalle relative disposizioni d'applicazione ovvero da questi ultimi derivanti;*

*considerando che è opportuno che, nell'esaminare le condizioni riguardanti la riesportazione o l'utilizzazione finale dei beni a duplice uso, gli Stati membri tengano conto dei pertinenti principi del diritto internazionale;*

*considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 del presente regolamento hanno lo scopo di assicurare un controllo efficace delle esportazioni di beni a duplice uso; che tali disposizioni non pregiudicano la possibilità degli Stati membri di adottare o di mantenere, allo stesso scopo e nel pieno rispetto del mercato interno, misure supplementari di controllo delle esportazioni che siano compatibili con gli obiettivi del presente regolamento;*

*considerando che, per eliminare i rischi di deviazioni di traffico di beni a duplice uso dalla destinazione dichiarata in un altro Stato membro verso una destinazione fuori della Comunità, durante la fase iniziale di adeguamento degli Stati membri alle disposizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere per detto periodo l'applicazione di controlli semplificati sugli scambi intracomunitari dei beni a duplice uso; che tale applicazione può comprendere un sistema di autorizzazioni generali; che il periodo di applicazione deve avere una durata limitata; che durante il periodo di applicazione gli scambi intracomunitari di beni a duplice uso non devono essere soggetti a controlli più rigorosi di quelli applicati alle esportazioni dalla Comunità;*

*considerando che, in virtù ed entro i limiti dell'articolo 36 del trattato e in attesa di un'armonizzazione più approfondita, gli Stati membri conserveranno sia durante che dopo il periodo transitorio la possibilità di effettuare controlli su beni a duplice uso per garantire l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza;*

*considerando che per garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento, ciascuno Stato membro adotterà provvedimenti intesi a conferire adeguati poteri alle autorità competenti;*

*considerando che ciascuno Stato membro stabilisce le sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento,*

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

## **TITOLO I**

Disposizioni generali

### **Articolo 1**

Il presente regolamento istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso:

### **Articolo 2**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «beni a duplice uso» i beni che possono avere un utilizzo sia civile che militare;

---

<sup>3</sup> Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).

b) «*esportazione*» il regime che permette l'uscita temporanea o definitiva di merci comunitarie dal territorio doganale della Comunità conformemente all'articolo 161 del codice doganale comunitario; tale regime comprende anche la riesportazione, ossia l'operazione che consiste nell'uscita di merci non comunitarie dal territorio doganale della Comunità, ai sensi dell'articolo 182 di detto codice;

c) «*esportatore*» qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa la dichiarazione d'esportazione e che abbia la proprietà di beni a duplice uso o un analogo diritto di disporre di essi al momento dell'accettazione della dichiarazione. Qualora titolare del diritto di proprietà o del diritto analogo sia una persona stabilita fuori della Comunità secondo il contratto in base al quale è effettuata l'esportazione, si considera esportatore la parte contraente stabilita nella Comunità;

d) «*autorità competenti*» le autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento negli Stati membri;

e) «*dichiarazione d'esportazione*» l'atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un bene a duplice uso al regime doganale di esportazione.

## TITOLO II

Ambito d'applicazione

### Articolo 3

1. L'esportazione dei beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, è subordinata ad autorizzazione.

2. Può essere subordinata ad autorizzazione conformemente agli articoli 4 o 5 anche l'esportazione verso tutte o talune destinazioni di determinati beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della **decisione 94/942/PESC**.

3. I beni a duplice uso che attraversano semplicemente il territorio della Comunità, siano essi o meno sottoposti ad un regime di transito, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Uno Stato membro può adottare le misure appropriate per quanto riguarda tali beni.

### Articolo 4

1. L'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I della **decisione 94/942/PESC** deve essere subordinata alla presentazione di un'autorizzazione d'esportazione non appena l'esportatore è informato dalle sue autorità che detti beni sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, a contribuire allo sviluppo, alla produzione, al maneggio, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all'individuazione, all'identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o allo sviluppo, alla produzione, al mantenimento o alla conservazione di missili atti a portare tali armi, coperte dai corrispondenti regimi di non proliferazione.

2. L'esportatore, se ha conoscenza che i beni in questione sono destinati, in tutto o in parte, a una delle finalità di cui al paragrafo 1, deve informarne le sue autorità, che decidano in merito all'opportunità di sottoporre la suddetta esportazione ad autorizzazione.

3. Gli Stati membri possono adottare o conservare le normative nazionali in cui sia previsto che l'esportatore sia tenuto ad informare le autorità del suo paese qualora abbia motivo di sospettare che i beni in questione siano destinati, in tutto o in parte, a una delle finalità di cui al paragrafo 1 e che, in tal caso, l'esportazione possa essere soggetta ad autorizzazione.

## Articolo 5

1. Al fine di perseguire in modo efficace gli obiettivi del presente regolamento in materia di controllo delle esportazioni uno Stato membro può vietare o subordinare ad autorizzazione l'esportazione di beni a duplice uso non compresi nell'elenco dell'allegato I della **decisione 94/942/PESC**.

2. Il paragrafo 1 si applica alle misure:

- a) esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- b) adottate dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2, lettera a), entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Gli Stati membri notificano agli altri Stati membri e alla Commissione le misure di cui al paragrafo 2, lettera b), immediatamente dopo la loro adozione.

Gli Stati membri notificano inoltre agli altri Stati membri e alla Commissione ogni modifica riguardante le misure di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

4. La Commissione pubblica le misure notificate ai sensi del paragrafo 3 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

## TITOLO III

### Autorizzazione d'esportazione

## Articolo 6

1. Per ogni operazione di esportazione soggetta al presente regolamento è richiesta un'autorizzazione specifica. Tuttavia gli Stati membri possono concedere le agevolazioni di formalità semplificate come previsto ai punti seguenti:

- a) un'autorizzazione generale per un bene o una categoria di beni a duplice uso, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato II della **decisione 94/942/PESC**;
- b) un'autorizzazione globale ad un determinato esportatore per un tipo o una categoria di beni a duplice uso, valida per le esportazioni dirette ad una o più destinazioni specifiche;
- c) procedure semplificate nel caso in cui uno Stato membro richieda un'autorizzazione in forza dell'articolo 5.

2. Se del caso, un'autorizzazione d'esportazione può essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le autorità competenti di uno Stato membro possono, in particolare, richiedere una dichiarazione sull'utilizzazione finale e imporre altre condizioni riguardanti l'utilizzazione finale e/o la riesportazione dei beni.

3. L'autorizzazione d'esportazione è valida nell'insieme della Comunità.

## Articolo 7

1. L'autorizzazione di esportazione è rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui risiede l'esportatore.

2. Se i beni a duplice uso per i quali è stata chiesta un'autorizzazione di esportazione individuale per una destinazione non specificamente menzionata nell'allegato II della **decisione 94/942/PESC**, o per tutte le destinazioni nel caso dei beni molto sensibili che figurano nell'allegato IV della stessa decisione si trovano o si troveranno in un altro Stato membro, ciò deve essere indicato nella richiesta. Le autorità competenti per il rilascio delle licenze dello Stato membro al quale viene chiesta l'autorizzazione consultano immediatamente le autorità competenti per il rilascio delle licenze dello Stato membro o degli Stati membri in questione e forniscono loro tutte le informazioni pertinenti. Lo Stato membro o gli Stati membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 14 o di qualsiasi altra informazione com-

plementare richiesta, eventuali riserve nei confronti del rilascio dell'autorizzazione che vincolano lo Stato membro in cui è stata fatta la richiesta.  
In difetto di una risposta entro il termine suddetto, il parere dello Stato membro consultato sarà considerato positivo.

3. Qualora un'esportazione pregiudichi i suoi interessi vitali, uno Stato membro può chiedere a un altro Stato membro di non concedere un'autorizzazione d'esportazione, oppure, qualora siffatta autorizzazione sia stata concessa, chiederne l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. Lo Stato membro che ha ricevuto la richiesta avvia immediatamente consultazioni di natura non vincolante con lo Stato membro richiedente, che dovranno terminare entro dieci giorni lavorativi.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni di esportazione di beni a duplice uso.

5. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità di cui al paragrafo 4 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

### **Articolo 8**

Ai fini del rilascio di un'autorizzazione d'esportazione le autorità competenti tengono conto delle linee direttrici di cui all'allegato III della **decisione 94/942/PESC**.

### **Articolo 9**

1. Gli esportatori mettono a disposizione delle autorità competenti tutte le informazioni richieste relative alla loro domanda d'autorizzazione d'esportazione.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 7, paragrafo 1 possono, applicando il presente regolamento, negare l'autorizzazione di esportazione e annullamento, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già rilasciata. In caso di diniego, annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell'autorizzazione, esse informano le autorità competenti degli altri Stati membri e, ove opportuno, scambiano le informazioni pertinenti con gli altri Stati membri e con la Commissione nel rispetto della riservatezza di tali informazioni, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

## **TITOLO IV**

Procedure doganali

### **Articolo 10**

1. In occasione dell'espletamento delle formalità d'esportazione presso l'ufficio doganale competente per l'accettazione della dichiarazione d'esportazione, l'esportatore deve fornire la prova che l'esportazione è stata debitamente autorizzata.

2. All'esportatore può essere richiesta una traduzione dei documenti prodotti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro nel quale la dichiarazione è presentata.

3. Fatte salve le competenze attribuitegli ai sensi del codice doganale comunitario, uno Stato membro può, inoltre, per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi, sospendere la procedura di svincolo ai fini dell'esportazione a partire dal proprio territorio o, se necessario, impedire in altro modo che beni a duplice uso, di cui all'allegato I della **decisione 94/942/PESC**, e coperti da autorizzazione rilasciata in buona e debita forma lascino la Comunità attraverso il proprio territorio qualora abbia ragioni di sospettare:

- che al momento del rilascio dell'autorizzazione non siano state prese in considerazione informazioni pertinenti;
- che le circostanze siano sostanzialmente cambiate rispetto al momento del rilascio dell'autorizzazione.

In tali casi le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione di esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare provvedimenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2.

Se dette autorità decidono di mantenere l'autorizzazione o se non è pervenuta alcuna risposta entro i 10 giorni lavorativi di cui al primo comma, i beni sono liberati automaticamente, a meno che lo Stato membro che ha richiesto la consultazione non faccia ricorso alle disposizioni di cui al paragrafo 4.

4. In circostanze eccezionali, uno Stato membro, allorché ritiene che l'esportazione sia in contrasto con i propri interessi essenziali di politica estera o di sicurezza, o con l'assolvimento dei propri obblighi o impegni internazionali, può impedire che i beni a duplice uso lascino la Comunità attraverso il suo territorio anche se l'esportazione è stata debitamente autorizzata.

Se uno Stato membro agisce ai sensi del presente paragrafo, i beni in questione sono messi a disposizione dell'esportatore.

Le autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione sono debitamente informate.

### **Articolo 11**

1. Gli Stati membri possono disporre che le formalità doganali d'esportazione dei beni a duplice uso possano essere espletate esclusivamente presso determinati uffici doganali all'uopo abilitati.

2. Qualora ricorrano alla facoltà di cui al paragrafo 1 gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco degli uffici doganali abilitati a tal fine. La Commissione pubblica tali informazioni nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

### **Articolo 12**

Quando i beni a duplice uso circolano all'interno della Comunità passando attraverso il territorio di un paese AELS, si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capitolo 11 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario e dell'articolo 22 dell'appendice I della Convenzione relativa a un regime di transito comune<sup>5</sup> stipulata il 20 maggio 1987 tra la Comunità e i paesi AELS.

## **TITOLO V**

Cooperazione amministrativa

### **Articolo 13**

1. Gli Stati membri, di concerto con la Commissione, adottano tutte le disposizioni utili per istituire una cooperazione diretta e uno scambio d'informazioni tra le autorità competenti, in particolare per evitare il rischio che eventuali disparità di applicazione dei controlli all'esportazione provochino deviazioni di traffico che possano creare difficoltà ad uno o più Stati membri.

2. Si applicano, *mutatis mutandis* e fatto salvo l'articolo 16 del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1468/81 del Consiglio, del 19 maggio 1981, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione della regolamentazione doganale o agricola<sup>6</sup>, e segnatamente quelle relative alla riservatezza delle informazioni.

---

<sup>5</sup> GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 2; così come modificata dalla GU n. L 402 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>6</sup> GU n. L 144 del 2. 6. 1981, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 945/87 (GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 3).

## **TITOLO VI**

### Misure di controllo

#### **Articolo 14**

1. Gli esportatori devono tenere registri commerciali o estratti dettagliati delle loro attività, secondo la prassi in vigore nello Stato membro rispettivo. Tali registri o estratti devono contenere in particolare i documenti commerciali, quali fatture, manifesti, documenti di trasporto o altri documenti di spedizione che contengono gli elementi necessari per determinare:

- la designazione dei beni a duplice uso;
- la quantità dei beni a duplice uso;
- il nominativo e l'indirizzo dell'esportatore e del destinatario,
- qualora siano conosciuti, l'utilizzazione finale e l'utilizzatore finale dei beni a duplice uso.

2. I registri o gli estratti e i documenti di cui al paragrafo 1 devono essere conservati per una durata di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale ha luogo l'operazione di cui al paragrafo 1. Essi devono essere presentati su richiesta delle autorità competenti.

#### **Articolo 15**

Per assicurare la corretta applicazione del presente regolamento ogni Stato membro adotta le misure necessarie per consentire alle autorità competenti:

- a) di raccogliere informazioni su qualsiasi ordine o operazione riguardante beni a duplice uso;
- b) di verificare la corretta applicazione dei controlli, segnatamente accedendo ai locali nei quali ha luogo l'attività professionale delle persone che effettuano un'operazione di esportazione.

## **TITOLO VII**

### Disposizioni comuni e finali

#### **Articolo 16**

1. È istituito un gruppo di coordinamento composto da un rappresentante per ogni Stato membro e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il gruppo di coordinamento di cui al paragrafo 1 è incaricato di esaminare:

- a) qualsiasi questione riguardante l'applicazione del presente regolamento che può essere sollevata dal presidente o dal rappresentante di uno Stato membro, e b) i provvedimenti che dovrebbero essere presi dagli Stati membri per informare gli esportatori degli obblighi imposti loro dal presente regolamento.

3. Il gruppo di coordinamento, ogniqualvolta lo ritenga necessario, può consultare le organizzazioni che rappresentano gli esportatori interessati dal presente regolamento.

#### **Articolo 17**

Ogni Stato membro adotta le misure appropriate per assicurare la piena applicazione di tutte le disposizioni del presente regolamento e in particolare determina le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e di quelle adottate in esecuzione di quest'ultimo; le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

In particolare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, ogni Stato membro definisce e qualifica la natura dell'infrazione nel diritto nazionale e determina il tipo di sanzione da irrogare.

## **Articolo 18**

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative da esso adottate in applicazione del presente regolamento e della decisione 94/942/PESC.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri. Essa trasmette ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 19**

1. Per un periodo transitorio, si applicano le seguenti disposizioni alle spedizioni di beni a duplice uso da uno Stato membro all'altro:

a) per i beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC, i relativi documenti commerciali devono indicare chiaramente che essi sono soggetti a controllo in caso di esportazione dalla Comunità;

b) per i beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato IV della decisione 94/942/PESC, tutti gli Stati membri esigono delle autorizzazioni che non potranno in nessun caso essere delle autorizzazioni generali.

2. I documenti e i registri relativi alle spedizioni di beni a duplice uso il cui elenco è pubblicato nell'allegato I della decisione 94/942/PESC devono essere conservati per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel quale l'operazione ha avuto luogo e devono essere presentati alle autorità competenti su richiesta. La persona fisica o giuridica che intraprende degli scambi intracomunitari di beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 94/942/PESC è tenuta a dichiarare alle autorità competenti, anteriormente o nel termine di trenta giorni dalla prima operazione di questo tipo, il suo nome e l'indirizzo presso il quale i documenti e i registri di cui sopra possono essere ispezionati.

3. a) Uno Stato membro può imporre un'autorizzazione per il trasferimento di un bene a duplice uso dal suo territorio verso un altro Stato membro se, al momento del trasferimento:

- all'operatore consta che la destinazione finale del bene in questione si trova al di fuori della Comunità, e - l'esportazione dei beni verso detta destinazione è soggetta ad autorizzazione in forza degli articoli 3, 4 o 5, e - i beni non devono essere sottoposti a trasformazione o a lavorazione ai sensi dell'articolo 24 del Codice doganale comunitario nello Stato membro verso il quale vengono trasferiti.

b) L'autorizzazione di trasferimento deve essere richiesta nello Stato membro dal quale è stato trasferito il bene a duplice uso.

c) Lo Stato membro che adotta una tale regolamentazione informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione delle disposizioni che ha adottato in conformità all'articolo 13.

4. Le disposizioni del presente articolo non comportano l'effettuazione di controlli alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente dei controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio delle Comunità.

5. La necessità delle disposizioni previste dal presente articolo è riesaminata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso avere come conseguenza che le spedizioni da uno Stato membro ad un altro di un determinato bene siano subordinate a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso bene verso paesi terzi.

## Articolo 20

1. Per le spedizioni da uno Stato membro all'altro di beni a duplice uso elencati nell'allegato V della decisione 94/942/PESC, gli Stati membri come indicato nel suddetto allegato possono richiedere delle autorizzazioni specifiche (ivi comprese, se del caso, le condizioni riguardanti l'utilizzazione finale e/o la successiva cessione).

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non implicano l'effettuazione di controlli alle frontiere interne della Comunità ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.

## Articolo 21

1. È richiesta un'autorizzazione per il trasferimento intracomunitario di plutonio separato e di uranio arricchito oltre il 20 %, come pure di impianti e di componenti principali di fondamentale importanza nonché di tecnologie per il ritrattamento, l'arricchimento e la produzione di acqua pesante, ai sensi della dichiarazione di politica comune del 20 novembre 1984.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 non implicano l'effettuazione di controlli alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure di controllo applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.

## Articolo 22

Il presente regolamento non pregiudica:

- l'applicazione dell'articolo 223 del trattato che istituisce la Comunità europea;
- l'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

## Articolo 23

Il **regolamento (CEE) n. 428/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989**, relativo all'esportazione di taluni prodotti chimici<sup>7</sup> è abrogato.

## Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Esso si applica dal 1° marzo 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

---

<sup>7</sup> GU n. L 50 del 22. 2. 1989, pag. 1.